



## COMUNE DI CALAMANDRANA

- C.A.P. 14042 - PROVINCIA DI ASTI -

### ***Nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024***

#### **Premessa**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico-gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a

- strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
  10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

### **Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio.

Per la parte tributaria si è previsto un aumento dell'aliquota IMU per i fabbricati produttivi categoria D passando dallo 0,98% al 1,04%.

Per la TA.RI. rimangono confermate le aliquote anche nella considerazione che il Decreto Milleproroghe ha previsto la possibilità per quest'anno, per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti entro il 31 maggio.

Nell'iscrizione dell'IMU e del Fondo di solidarietà comunale (entrate di fatto correlate tra loro) sono stati considerate le esenzioni e agevolazioni previste dalla legge di stabilità, ma soprattutto il file reso disponibile sul sito internet <http://finanzalocale.interno.it> "Calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale e dati utili per la predisposizione del bilancio 2022".

#### **Fondo crediti di dubbia esigibilità.**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente.

Si è pertanto provveduto a:

1. *Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.*

Considerate che sono state individuate TA.RI. e proventi da fabbricati quali risorse d'incerta riscossione.

2. *Calcolare la media semplice tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.*

Occorre evidenziare che: La TA.RI. è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES in vigore nel 2013 e della TARSU in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili dal punto di vista contabile (entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi) si è provveduto a raggruppare i dati in modo da disporre di una serie storica adeguata. Per gli anni dal 2010 al 2012 i ruoli sono stati emessi l'anno successivo rispetto all'anno di riferimento/accertamento; i dati degli incassi considerati sono stati quelli dell'anno di emissione del ruolo (anche se successivo) e successivamente quelli a residuo. Si sono attivate, da anni, operazioni di controllo IMU anni arretrati, così come Tosap.

### 3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del FCDE da iscrivere in bilancio.

La normativa prevede dal 2021 l'obbligo di prevedere in bilancio il 100% di tali fondi

- 2022: quota pari al 100%
- 2023: quota pari al 100%
- 2024: quota pari al 100%

#### **Fondo di garanzia debiti commerciali**

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, per l'anno 2022 non è soggetto all'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

## Altri fondi iscritti in bilancio

A bilancio sono stati iscritti:

- Fondo di riserva (0,30 % delle spese correnti)
- Fondo di riserva di cassa (stanziamento solo di cassa pari ad almeno 0,20% spese finali)
- Fondo contenzioso (al momento senza stanziamento in quanto l'Ente non ha contenziosi in corso)
- 

**Elenco analitico delle quote vincolate e accantonati del risultato di amministrazione al 31/12/2021, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

Il risultato di amministrazione al 31/12/2021 di cui al conto consuntivo che si approverà nella prima seduta utile entro il 30/04/2021, è il seguente:

Risultato di Amministrazione:	356.864,65
Parte accantonata	4.721,46
FCDE al 31/12/2021	194.970,81
Parte vincolata	20.005,00
Parte destinata agli investimenti	4.573,32
Totale parte disponibile	132.594,06

### Fondo pluriennale vincolato.

Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazione passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. L'utilizzo del FPV consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Per entrare nel dettaglio: nella parte spesa la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in un debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile negli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo, dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio successivo in modo da garantire sul nuovo esercizio la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra entrata (finanziamento originario oppure FPV in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto.

#### ENTRATA

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	23.531,20
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00

#### SPESA

SPESA MISSIONE – PROGETTO – TITOLO /capitolo	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
1.02	Segreteria generale	1.903,20
1.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.228,00
1.06	Ufficio tecnico	2.400,00
1.11	Altri servizi generali	16.000,00
	<b>Totale</b>	<b>23.531,20</b>

Le reimputazioni vengono fatte come da cronoprogramma.

## **SPESE**

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di:

- Personale in servizio
- Interessi su mutui in ammortamento
- Contratti e convenzioni in essere
- Spese per utenze e manutenzioni
- Servizi svolti in forma associata con l'Unione Collinare Vigne e Vini (Trasporti scolastici, mensa scolastica)

Sono rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di personale (art. 1 comma 562 L. 296/2006 e s.m.i. e L'art. 9 c. 1 della L. 122/2010).

### **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per il triennio di riferimento.

Nel 2022 è prevista una prosecuzione dell'intervento di rifacimento della linea di pubblica illuminazione già avviato nel corso dell'anno 2021 sulla Via Roma finanziato con i fondi di cui al comma 29 bis del decreto 104/2020 che prevede per il 2022 il trasferimento di euro 50.000,00. Con le risorse disponibili in conto capitale verranno realizzati piccoli interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale da concludersi entro il 31/12/2022.

### **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Il Comune di Calamandrana non ha rilasciato alcuna garanzia

### **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

### **Elenco delle società partecipate con indicazione delle relative quote percentuali**

Il comune è socio di Gestione Ambientale integrata dell'Astigiano spa (Gaia spa) con quota di partecipazione dello 0,85. I bilanci sono reperibili sul sito della società all'indirizzo: <http://www.gaia.at.it/bilanci.aspx?refnID=6>

### **Elenco altre partecipazioni:**

Ragione Sociale	Quota del Comune di Calamandrana
Acquedotto Valtiglione	4,86
C.I.S.A. ASTISUD Consorzio Socio Assistenziale	2,54
CO.GE.CA.	3,38
C.B.R.A. Consorzio Bacino Rifiuti Astigiano	8,10

### **Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione, anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.